

ATTO DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE I SERVIZI LEGALI E LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE IN TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI DEL COMUNE DI CLETO. CIG Z4128CD998.

Il giorno del mese di dell'anno presso la residenza municipale del Comune di Cleto,

tra

l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Responsabile dell’Area amministrativa AVV. GIUSEPPE Filice (di seguito, Comune)

e

l’Avvocato Francesco Pati del Foro di Paola con studio professionale in via

PREMESSO

che con delibera di Giunta comunale n. 31 del 31/03/2018 è stato dato indirizzo al Responsabile dell’Area amministrativa di procedere con urgenza a formulare un avviso pubblico allo scopo di acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi legali dell’Ente;

che con atto determinativo n. 12 del 23/04/2018 è stata avviata una procedura selettiva -comparativa per la scelta del professionista cui affidare l’incarico legale di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie nelle quali sia parte, attiva o passiva , il Comune di Cleto approvando, contestualmente, l’ Avviso pubblico, il modulo di domanda e lo schema di convenzione;

che con determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa n. 21 del 08/06/2018, l’incarico veniva conferito all’Avv. Francesco Pati nato a Paola il 07/09/72 e residente

con determina A.A. n. 38 del 12/06/2019 si provvedeva alla proroga del servizio per ulteriori mesi 12 (dodici) così come previsto nella delibera di Giunta comunale nr. 31 del 31/03/2018 e nella determina n. 12 del 23/04/2018;

che il professionista ha proceduto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale presso - n. con massimale di EURO..... .

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del perfezionamento dell’affidamento concernente i servizi legali e la rappresentanza processuale in tutte le controversie giudiziali del Comune di Cleto.

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare senza riserva alcuna.
2. L’incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il legale incaricato utilizzerà il proprio studio e i propri strumenti professionali.
3. L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e il professionista si obbliga ad assumere la difesa dell’Ente in tutte le liti, attive e passive, del Comune di Cleto, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l’Ente, in tutte le

sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Tribunale amministrativo Regionale nonché Consiglio di Stato e Corte di Cassazione qualora il professionista vi sia abilitato, ecc.), previo rituale incarico dell'Amministrazione comunale.

4. Il professionista assume la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale e l'assistenza in tutte le controversie giudiziali nei quali l'Amministrazione ritiene opportuna la costituzione in giudizio, nonché di tutta l'attività istruttoria ad essa connessa, attività relativa alla negoziazione assistita, le consultazioni orali e pareri anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare.

5. Il professionista è tenuto a fornire pareri scritti, in relazione alle richieste di risarcimento danni, previo espletamento della relativa istruttoria da parte degli uffici preposti, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai giudizi, pareri sulle proposte di transazione nonché sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma.

6. Il professionista si impegna a svolgere anche le attività preliminari ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali: redazione di diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze. Si impegna, altresì, a garantire:

1)) la disponibilità, in termini di reperibilità telefonica;

2) la personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto, per fornire l'assistenza richiesta e per ragguagliare l'Amministrazione circa lo stato delle procedure e del contenzioso. Tale presenza, in ogni caso, dovrà essere garantita, se richiesta con convocazione, per almeno giorni 1 (uno) alla settimana;

3) la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con i responsabili delle Aree e gli amministratori per la trattazione di problematiche varie e in riferimento alle cause già in corso o da instaurarsi.

7. Il professionista si impegna a relazionare semestralmente sullo stato dei giudizi pendenti e tenere informato costantemente il Comune- Area amministrativa - circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente, copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Deve, altresì, indicare il probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale.

8. Il professionista deve segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza della convenzione.

9. Il professionista affidatario si obbliga a prestare la propria opera, a richiesta dell'Ente e senza nulla ulteriormente pretendere, anche con riferimento ai procedimenti giurisdizionali già instaurati ed eventualmente attribuiti al patrocinio di diversi professionisti, previa revoca dei precedenti incarichi e attribuzione al nuovo difensore.

10. Il professionista si obbliga, inoltre, a proseguire, senza null'altro pretendere, il patrocinio degli incarichi affidati in forza della convenzione di servizio anche oltre il termine di scadenza della stessa e sino alla conclusione dei relativi procedimenti, salvo diverso avviso dell'Amministrazione.

11. Ciascun Responsabile di area mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la costituzione e definizione delle controversie. L'incaricato riceve copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

12. Il legale individuato non deve assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Cleto né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio, e deve rinunciare in via formale e sostanziale a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico.

13. Il professionista individuato si obbliga a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente.

14. Alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, il legale deve fornire all'ufficio competente un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

15. Il rapporto contrattuale ha durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 08/06/2019.

16. Il compenso annuale spettante al professionista è di euro 8.000- (diconsi ottomila/00) comprensivo di qualsiasi onere (IVA, Cpa, rimborso spese generali e ritenuta d'acconto, o eventuale altra tipologia contributiva e fiscale, a seconda della posizione di ogni singolo professionista) ed esclusa qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe professionali vigenti. Il compenso verrà erogato in rate trimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura.

17. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva nella quale risulti costituito il Comune di Cleto con il professionista incaricato (compresi i procedimenti speciali, monitori, esecutivi, ecc), le spese di giudizio e gli onorari liquidati dal Giudice in favore dell'Ente saranno devolute al professionista nella misura del 50%, detratte in ogni caso le spese vive effettivamente sostenute dall'Ente. Il professionista avrà titolo a dette somme solo in caso di effettiva riscossione delle stesse da parte Comune e gli importi saranno devoluti, senza alcun anticipo, solo ad accredito avvenuto a favore dell'Ente da parte soccombente. L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese per iscrizioni a ruolo, spese di registrazione) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico. Null'altro sarà dovuto per effetto dell'incarico di cui trattasi. Per le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal distretto di Corte di Appello di Cosenza verranno rimborsate le spese di viaggio moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i KM percorsi. L'Ente si impegna a corrispondere le spese di domiciliazione previa autorizzazione preventiva e previa presentazione della relativa parcella da parte del domiciliatario.

18. Il professionista si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge n. 136/2010, comunicando che i pagamenti dovranno essere effettuati presso Conto Banco Posta IBAN, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

19. Il professionista dichiara che le persone delegate ad operare sul citato conto corrente sono: Francesco Pati;

20. Alla scadenza della convenzione, tutti i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della convenzione dovranno essere proseguiti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, dal professionista sino alle rispettive conclusioni, salvo che l'Amministrazione non ritenga di affidarli al professionista subentrante. Per tali procedimenti, continueranno ad essere rimborsate al professionista le spese vive documentate (bolli, marche contributi iscrizione a ruolo, registrazioni, visure e quant'altro necessario per l'espletamento del mandato), sarà altresì riconosciuta l'indennità di trasferta e le spese documentate ex art. 27 D.M. 55 del 10.03.2014. In caso di esito favorevole per l'Ente verrà riconosciuta al professionista la somma liquidata dal Giudice nella misura del 60%, detratte in ogni caso le spese vive effettivamente sostenute dall'Ente, e solo ad avvenuto incasso da parte dell'Ente, secondo le medesime condizioni descritte al punto 17.

21. L'Ente si riserva la facoltà motivata di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, da effettuarsi con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec. Il professionista ha facoltà di recedere dal presente contratto esponendone i motivi e con un preavviso minimo di tre mesi. Il recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi per il Comune. In tal caso il recedente rinuncerà al mandato e ad ogni compenso relativo alle cause dallo stesso trattate sino a quel momento, fatte salve le eventuali competenze già forfettariamente, maturate in suo favore per l'opera prestata.

22. La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (presenza al Comune, costituzione in giudizio, rilascio nei tempi stabiliti dei pareri ecc.) contestata formalmente per due volte, comporta la risoluzione convenzionale senza che il professionista possa pretendere alcunché se non quanto già maturato.

23. Per tutto quanto riguarda l'esecuzione del presente disciplinare, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale. Le comunicazioni, gli incarichi, i documenti inviati ad uno dei professionisti sin intendono trasmessi ad entrambi gli avvocati.

24. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

25. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Con la sottoscrizione è autorizzato il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla stessa convenzione.

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA